



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/18/CU04/C11

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 2025, N. 4, RECANTE**

**“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI  
CARATTERE STRATEGICO”**

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
281*

*Punto 4) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le seguenti proposte ed osservazioni:

**Proposte emendative:**

*Proposta additiva*

**1.2.**

All'articolo 1 (Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali) è aggiunto il seguente comma:

*“2. L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, avviene previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di de carbonizzazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante”.*

**IN ALTERNATIVA**

*“2. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.*

*207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di de-carbonizzazione al Ministero delle imprese e del Made in Italy ed alla Regione ove è localizzato l'impianto".*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento in esame è finalizzato a consentire, prima dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la condivisione del piano industriale triennale (comprendente anche tempi e costi del processo di de-carbonizzazione) sia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sia con la Regione ove è localizzato l'impianto.

Tali soggetti, sentite le parti sociali, esprimono quindi un parere obbligatorio e vincolante sul piano industriale triennale.

In alternativa a tale emendamento, si propone che la condivisione del piano industriale triennale con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con la Regione ove è localizzato l'impianto avvenga da parte del commissario entro sei mesi dal provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. In tal modo, non verrebbe neanche pregiudicata la tempistica molto stringente della procedura di ammissione "immediata" all'amministrazione straordinaria.

L'emendamento appare indispensabile poiché ad oggi, nonostante le richieste formulate da tutte le parti coinvolte, compresa la Regione Puglia, non è noto il piano industriale di Acciaierie d'Italia.

L'iniziativa legislativa di cui oggi si discute non può prescindere dalla definizione del piano industriale che contempli, non solo l'operatività e la sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda, ma anche il piano concreto di decarbonizzazione, con indicazione dei tempi e delle fonti finanziarie necessarie.

### ***Proposta additiva***

#### **2.1.**

Al comma 1 dell'articolo 2 (Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142) dopo le parole "nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024." sono aggiunte le seguenti:

*"Le risorse che precedono sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle società che gestiscono gli impianti anzidetti, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni. Qualora le*

*risorse che precedono siano insufficienti alla soddisfazione integrale dei crediti di tali imprese, la Regione Puglia è autorizzata a destinare le risorse vincolate del risultato di amministrazione a tale finalità”.*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento prevede che i finanziamenti concedibili (nel limite di 320 milioni di euro per il 2024) all'amministrazione straordinaria delle società che gestiscono gli impianti siderurgici dell'Ex Ilva, siano utilizzati prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle società che gestiscono gli impianti anzidetti, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni.

Qualora tali risorse siano insufficienti alla soddisfazione integrale dei crediti di tali imprese, la Regione Puglia è autorizzata a destinare le risorse vincolate del risultato di amministrazione a tale finalità.

La ratio dell'emendamento risiede nella necessità di mitigare gli effetti negativi sulle ragioni di credito delle imprese dell'indotto.

La Regione Puglia, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione fra le istituzioni, in presenza di una norma statale che lo consenta, intende garantire il suo sostegno, destinando le risorse vincolate del risultato di amministrazione attivabili a sostegno delle imprese che vantano crediti con le modalità ed i limiti già adottati dallo Stato per quanto attiene l'utilizzo delle risorse vincolate alla copertura dei disavanzi sanitari (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 822; decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 aprile 2023, n. 149).

Quanto richiesto, peraltro, è subordinato all'applicazione di una deroga alle norme sugli Aiuti di Stato che consentano il sostegno al “circolante”, invece che, come avviene normalmente per gli investimenti. Tale deroga andrebbe richiesta dal Governo Italiano all'Unione Europea salvo che non sia in qualche modo estensibile quella attualmente prevista dal T.F. Ucraina.

### **Proposta additiva**

#### **2.1**

All'articolo 2 (Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto- legge 16 dicembre 2019, n. 142) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*“1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il Commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la*

*produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto – direct reduced iron, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società.”.*

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento in esame è finalizzato ad avviare il processo di de-carbonizzazione, iniziando con un'azione già finanziata dal PNRR nella sua originaria formulazione e per la quale, nel luglio 2023, è stata aggiudicata la gara dal soggetto attuatore.

Tale misura risulta poi defanziata con la modifica del PNRR approvata dalla Commissione UE.

A tal fine, in caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, appare opportuno che il commissario straordinario provveda alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti.

### **Proposta additiva**

#### **3.1.**

Al comma 1 dell'articolo 3 (Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria) dopo le parole “al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.” sono aggiunte le seguenti:

*“Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub- fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.*

### **Relazione illustrativa**

L'art. 3 del DL n. 4/2024 assicura che la CIGS, attivata a luglio 2023 ai sensi dei commi 175 e 176 della L. 213/2023, vada in continuità, senza interruzioni, con il subentro dell'Amministrazione Straordinaria. Tuttavia, la CIGS viene concessa in deroga agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 148/2015, cioè senza l'obbligo dell'accordo sindacale preliminare e del cosiddetto ESAME CONGIUNTO che prevede anche la partecipazione della Regione. Esclusioni gravissime, poiché basterà presentare istanza al Ministero per ottenere il decreto di proroga CIGS, le quali impediscono il confronto sullo stato d'avanzamento del piano di riorganizzazione aziendale (e cioè del piano

industriale) e la condivisione di un piano mirato di POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO a favore dei lavoratori posti in CIGS a zero ore.

Pertanto, con l'emendamento in parola si propone il ripristino dell'obbligo del c.d. esame congiunto e dell'accordo sulle politiche attive, che Regione Puglia è pronta ad offrire, così come già fatto con successo per i lavoratori ex ILVA in cassa integrazione.

Inoltre, considerato lo stato di grave difficoltà in cui versano le aziende dell'indotto dell'Ex Ilva, si propone di estendere la CIG in deroga per i fornitori e i sub-fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico.

### ***Proposta additiva***

#### **3.2.**

Al comma 2 dell'articolo 3 (Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria) dopo le parole "impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza" sono aggiunte le seguenti:

*"ovvero in specifici programmi formativi"*.

### **Relazione illustrativa**

Il comma 2 dell'art. 3 del DL n. 4/2024 prevede che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza.

L'emendamento in parola estende l'esclusione di cui sopra anche per gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza direttamente impegnati in specifici programmi formativi, indispensabili per garantirne la sicurezza sul luogo di lavoro.

Si allega altresì un contributo in materia di lavoro e formazione professionale.

Roma, 8 febbraio 2024

**CONTRIBUTO IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Si riportano, per memoria, i principali contenuti del decreto-legge, che **reca disposizioni in materia di Amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, nonché in materia di grandi imprese in stato di insolvenza.**

**Tra le società di interesse strategico nazionale rientra lo stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.a.**, in favore del quale, per il 2024, la norma (art. 2) prevede che, qualora le società che lo gestiscono siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, **il MEF può concedere uno o più finanziamenti** a titolo oneroso, della durata massima di cinque anni e **nel limite massimo di 320 milioni di euro**. Un finanziamento, soggetto a restituzione per capitale e interessi, al quale è applicato un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato e soggetto al beneficio del regime di prededuzione in deroga. **La finalità della previsione è quella di assicurare la continuità aziendale, indispensabile a preservare, da un lato, la funzionalità produttiva dello stabilimento** e, dall'altro, di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda**, la norma dispone che, con l'avvento della amministrazione straordinaria, **l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale**, già autorizzato o in corso di autorizzazione, **prosegue senza soluzione di continuità in favore delle imprese di interesse strategico nazionale che abbiano in corso processi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la loro complessità**. La previsione, valida per il 2024, trova fondamento nelle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023, alle quali si fa riferimento per le coperture finanziarie nonché per il numero dei lavoratori interessati (che – come riportato nella Relazione illustrativa - secondo le informazioni fornite dal MLPS è di circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal) Pertanto, gli oneri della disposizione trovano copertura nelle risorse già previste a copertura dell'intervento della legge di bilancio 2024 e riconosciuto nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).

Da una prima lettura, le disposizioni in esame insistono su normative e procedure di competenza nazionale, rientranti nella sfera dell'ordinamento civile. Tuttavia, **sul piano politico, si evidenzia come il dispositivo vada ad incidere sui territori regionali, producendo conseguenze di non trascurabile rilevanza, non solo sul piano degli interventi di politica industriale, ma anche su quello del mantenimento e dello sviluppo occupazionale, con evidenti aspetti di impatto che riguardano le lavoratrici ed i lavoratori non solo degli stabilimenti ex Ilva, ma di tutta la filiera dell'indotto.**

Una riflessione approfondita sul provvedimento deve tenere in considerazione i seguenti aspetti d'attenzione.

***1) Governance multilivello***

Le Regioni richiamano la necessità che, a fronte di interventi di carattere nazionale di entità così significativa, sia assicurato fattivamente e costantemente **il coinvolgimento del livello regionale sia**

**nella definizione dei dispositivi, sia nella programmazione degli interventi, sia nell'implementazione delle misure di sostegno a corredo degli stessi**, per una migliore finalizzazione in coerenza con le caratteristiche peculiari dei territori. Le Regioni vogliono offrire il proprio contributo e si dichiarano disponibili anche ad un'assunzione condivisa di responsabilità. Alla base delle proposte regionali, c'è la volontà di operare con uno **spirito proattivo**, nell'ambito di una **governance multilivello**, all'interno di un quadro di riferimento chiaro di competenze, ruoli e responsabilità dei diversi attori istituzionali, a partire dal **riconoscimento del ruolo delle Regioni**, come **titolari della definizione, programmazione e gestione delle politiche attive sul territorio**.

## **2) Ruolo delle politiche attive**

Si ricorda, in tal senso, come l'operato delle Regioni sul versante delle politiche attive si sostanzia nel ruolo di **sostegno e di supporto alle transizioni formative, lavorative e produttive**, che si pongono oggi al centro delle agende di lavoro tecnico e politico. A fronte della complessità della situazione socioeconomica e dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro, in un contesto di crisi diffusa che produce forti ripercussioni sulle imprese e sull'occupazione, le **politiche attive della formazione e del lavoro confermano oggi la loro assoluta centralità** come elemento di cerniera, in grado di accompagnare i processi di riorganizzazione industriale e professionale. Ciò, ancor di più, nel caso di un cambio di strategia industriale o laddove emerga nel processo di riposizionamento aziendale la necessità di una maggiore qualificazione dei lavoratori. Solo così sarà possibile definire un disegno di *governance* strategica che consenta di immaginare interventi di breve, medio e lungo periodo, uscendo da una logica emergenziale e abbracciando una prospettiva di nuovo sviluppo economico.

La cornice programmatica e le opportunità finanziarie rese disponibili oggi dal PNRR sul versante delle politiche attive non possono essere disperse. Ricordiamo, in tale direzione, il **Programma GOL ed al rafforzamento dei CPI**, come filoni complementari per una riforma complessiva del sistema di erogazione delle politiche attive; il tema del **riconoscimento e valorizzazione delle competenze del cittadino** per incrementarne l'occupabilità, nell'ambito di un **percorso di apprendimento permanente** che costituisce un asse sinergico a completamento ed a presupposto per l'efficacia delle politiche attive stesse; i nuovi impulsi per **soddisfare il fabbisogno di competenze espresso dal mondo produttivo attraverso la revisione delle figure professionali**. Sono tutti tasselli di un quadro articolato di strumenti ed opportunità che i decisori istituzionali implementano quotidianamente nei contesti regionale e che oggi possono costituire un quadro di riferimento per gli interventi a supporto della riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti dalle crisi aziendali. In particolare, il Programma GOL definisce una cornice unitaria di riferimento, fondata su obiettivi condivisi tra lo Stato e le Regioni, all'interno della quale inserire le politiche e gli strumenti che, con flessibilità e personalizzazione, ciascuna Regione intende valorizzare sul proprio territorio per l'erogazione di interventi di politica attiva del lavoro e della formazione. Nell'ambito di GOL, si pone uno specifico percorso rivolto ai lavoratori coinvolti in processi di ricollocazione professionale, in connessione a situazione di crisi aziendale e di transizione occupazionale. Pertanto, accanto agli strumenti necessari di sostegno del reddito e di mantenimento dei livelli occupazionali, occorre implementare la **pianificazione condivisa tra i livelli istituzionali delle politiche attive, sulla base dei fabbisogni espressi dalla domanda di lavoro locale**, per favorire la fuoriuscita dalla crisi delle attività e combattere la precarietà professionale, rafforzando le competenze dei lavoratori e favorendo il loro riposizionamento efficace nel mercato del lavoro. Tanto anche in considerazione delle nuove

prospettive offerte dalla revisione del PNRR e dall'introduzione del capitolo dedicato al **Repower EU**, che prevede **un insieme di misure ad hoc per lo sviluppo di nuove competenze green in settori strategici per la transizione** verso un'economia a impatto zero. In particolare, la misura intitolata **Piano Nuove Competenze Transizioni** prevede la possibilità di pianificare attività di formazione sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ai casi di maggiore disallineamento tra competenze richieste e offerte. Consente, inoltre, di attivare il riconoscimento della formazione sul luogo di lavoro e il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso corsi di formazione breve. Il che renderebbe possibile soddisfare anche competenze necessarie o adattabili ai nuovi piani industriali in un'ottica di sostenibilità ambientale.

### **3) Ammortizzatori sociali**

Sul versante delle misure di ammortizzatore sociale inserite del decreto, si menziona l'art. 3, che reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria. La previsione dispone la continuità della cassa integrazione con il subentro dell'Amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 175 della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024). In continuità con tale previsione, la CIGS **viene concessa senza l'obbligo dell'accordo sindacale preliminare e del cosiddetto esame congiunto**. Tuttavia, si ravvisa l'opportunità di prevedere un momento di confronto con la Regione sui piani di riorganizzazione aziendale al fine di condividere un piano mirato di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori posti in CIGS con opportuni interventi formativi. Inoltre, occorrerebbe prevedere **l'estensione della CIG in deroga** anche per le aziende dell'indotto con meno di 15 dipendenti nonché alle altre, con più di 15 dipendenti, operanti al di fuori dell'area di crisi industriale complessa di Taranto, considerando che non esistono strumenti di protezione per queste categorie di lavoratori.

### **4) Integrazione delle risorse per evitare duplicazione di interventi**

Alla luce delle riflessioni sin qui svolte, risulta evidente l'importanza in questo frangente di **fare massa critica rispetto alle diverse leve finanziarie disponibili** per conseguire gli obiettivi di salvaguardia e di sviluppo occupazionale, di perfezionamento e di aggiornamento delle competenze professionali.

Ciò al fine di evitare la dispersione delle risorse e la duplicazione degli interventi, considerando gli strumenti finanziari anche in un'ottica di sviluppo del territorio. Da una parte, come rilevato, si pone il **quadro di riferimento strategico e finanziario posto dal PNRR**; dall'altra, la programmazione dei Fondi europei 2021-2027 rappresenta un terreno utile di indirizzo ed attuazione di interventi che guardano alle risorse umane come primo fattore di crescita e coesione sociale.

Sarà importante in questa logica anche sviluppare meccanismi per **incoraggiare il cofinanziamento privato delle attività formative**, come previsto nel Piano Nuove Competenze Transizioni, nonché definire misure di incentivazione e agevolazione all'assunzione e alla ricollocazione soprattutto dei lavoratori maturi o in condizione di fragilità, al fine di favorire la promozione dei profili, delle competenze e delle professionalità dei soggetti presso il sistema imprenditoriale e, più in generale, per realizzare le condizioni per un mercato del lavoro più equo ed inclusivo.